

TI_GERICHTE 60.2022.279 vom 23. Januar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-01-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.279

FR: TI_GERICHTE 60.2022.279 du 23 janvier 2023

IT: TI_GERICHTE 60.2022.279 del 23 gennaio 2023

Regeste

Istanza di ricusazione dell'imputato nei confronti del giudice della Pretura penale. principio della buona fede

Erwägungen

E. 1

riconduce il motivo di ricusazione al tenore del decreto 13.10.2022, con cui il giudice ha confermato che il dibattimento avrebbe avuto luogo il 17.10.2022, come previsto. L'istanza di ricusazione, presentata il 14.10.2022, è tempestiva.

E. 1.2

L'istante, imputata nel procedimento DA 2433/2022, parte ai sensi dell'art. 104 cpv. 1 lit. a CPP, è legittimata – secondo l'art. 58 cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. BOOG, 2. ed., art. 58 CPP n. 1) – a chiedere la ricusazione del giudice Petra Vanoni, chiamato a giudicarla nel procedimento penale pendente nei suoi confronti.

E. 1.3.1

Giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio [ossia nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo addotto, pena la perenzione del diritto di prevalersene (decisione TF 1B_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3)] la domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. Una domanda di ricusazione è tempestiva se presentata sei/sette giorni dopo avere conosciuto il motivo di ricusazione (decisione TF 1B_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5). E' invece irricevibile siccome tardiva la domanda inoltrata tre mesi, due mesi oppure anche soltanto venti giorni dopo avere preso conoscenza del motivo di ricusazione invocato (decisione TF 1B_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5).

E. 1.3.2

IS

E. 2

. 2.1. Giusta gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Il principio dell'indipendenza è ripreso dall'art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali come disciplinate agli art. 12 e 13 CPP. La garanzia del

diritto ad un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore oppure a pregiudizio di una parte (decisione TF 1B_70/2020 dell'1.5.2020 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia sottoposto a queste influenze non può in effetti essere un “giusto mediatore” nel procedimento penale (decisione TF 1B_27/2016 del 4.7.2016 consid. 4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2). Secondo la giurisprudenza, sebbene la semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una sua prevenzione e a far sorgere il rischio di una sua parzialità nella causa (decisione TF 1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9). Sotto il profilo oggettivo, serve ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze (decisione TF 6B_457/2020 del 20.7.2020 consid. 2.2.2.; DTF 139 I 121 consid. 5.1.; 133 I 1 consid. 6.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 8). Determinante è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato siano oggettivamente giustificate dalle circostanze (decisione TF 1B_48/2019 del 28.5.2019 consid. 3.1.). La ricusazione riveste un carattere eccezionale (decisione TF 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.) , per non intralciare l'ordinato e ordinario funzionamento della giustizia: deve di conseguenza essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare dell'imparzialità del giudice ricusando (decisione TF 1B_405/2014 del 12.5.2015 consid. 4.3.).

E. 2.2

Chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. L'art. 56 lit. f CPP riporta una clausola generale che disciplina la ricusazione per motivi differenti da quelli secondo le lit. a-e (decisione TF 1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 38; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 56 CPP n. 14 s.).

E. 3

. 3.1. Si è detto che IS 1 fonda l'istanza di ricusazione sul tenore del decreto 13.10.2022 del giudice, con cui ha respinto la sua richiesta di rinvio del dibattimento introdotta il 12/13.10.2022. Per l'imputata, la decisione del giudice avrebbe dimostrato parzialità e prevenzione e una già maturata volontà di condannarla.

E. 3.2

Il giudice, con decreto 2.9.2022, ha assegnato al procuratore pubblico e all'imputata un termine di dieci giorni per presentare e motivare eventuali istanze probatorie con l'avvertenza che da istanze probatorie tardive avrebbero potuto derivare spese ed indennità. Il medesimo giorno il giudice ha citato le parti a comparire nell'aula delle udienze il 17.10.2022 per procedere al dibattimento. Ora, il principio della buona fede [applicabile a tutte le parti al procedimento, anche all'imputato (decisione TF 6B_1003/2018 del 18.12.2018 consid. 1.2.2.)] imponeva all'imputata, se avesse ritenuto che le prove che intendeva produrre avrebbero richiesto tempo, di immediatamente reagire agli scritti 2.9.2022 del giudice, con cui fissava un termine per avanzare e motivare eventuali istanze probatorie rispettivamente la data del dibattimento. L'imputata avrebbe dovuto senza indugio spiegare perché non sarebbe riuscita a presentare le prove entro la data del dibattimento, ovvero perché per preparare la sua difesa occorreva più tempo. Avere atteso fino al 12.10.2022, pochi giorni prima del previsto dibattimento, ossia oltre un mese dopo i predetti decreti 2.9.2022, per domandare il rinvio del processo al fine di assumere prove ipotizzabili fin dal 2.9.2022, è pertanto contrario al principio della buona fede. A maggior ragione ritenuto che, come si evince dagli atti all'incanto (allegati al verbale del dibattimento 17.10.2022), la direzione della scuola è stata interpellata dalla difesa, allo scopo di richiedere un rapporto sui minori, soltanto il 12.10.2022, cioè il medesimo giorno che è stato postulato il rinvio del dibattimento. L'art. 92 CPP, che disciplina la proroga di termini ed il differimento di udienze, prevede peraltro che la domanda di proroga o differimento debba essere tempestiva e suffragata da pertinenti motivi. Il fatto, dunque, che il giudice abbia respinto la richiesta di rinvio del dibattimento, confermandolo per il 17.10.2022, considerato che c'era tutto il tempo per raccogliere le prove, è circostanza manifestamente non idonea a fondare un motivo di ricusazione. Anche il fatto che il giudice abbia menzionato l'intervento della prescrizione per parte dei reati ipotizzati rispettivamente questioni organizzative non costituisce motivo di ricusazione: è infatti evidente che tali circostanze, al momento della fissazione o del rinvio del dibattimento, debbano essere prese in considerazione. L'imputata, nel corso dell'audizione 29.9.2021, è del resto stata interrogata senza un interprete, di modo che il giudice, convocandola per il dibattimento, poteva senz'altro presumere che ella potesse partecipare al processo senza l'ausilio di un interprete, la cui necessità è stata evidenziata soltanto il 12/13.10.2022. Non si può quindi concludere che il giudice, con la sua pronuncia 13.10.2022, abbia palesato parzialità nei confronti dell'imputata. Le apprensioni soggettive dell'istante sono irrilevanti: determinanti non sono semplici supposizioni, illazioni, timori generici di parzialità non confortati da elementi concreti, ma circostanze oggettive idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Circostanze che non sono date in concreto. L'istanza di ricusazione nei confronti del giudice Petra Vanoni deve di conseguenza essere respinta siccome infondata.

E. 4

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali II
presidente

La cancelliera